



# COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Numero 18 Del 03-03-2022

**Oggetto: EROGAZIONI CONTRIBUTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tre** del mese di **marzo** alle ore **12:30**, presso la sede legale di Berra, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano i signori:

<b>ZAMBONI ANDREA</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>ASTOLFI ALBERTO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BRANDALESI SILVIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>POZZATI MARCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>TRAPPELLA ANNA CINZIA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. 4 Assenti n. 1.

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. il Segretario Comunale Dott.ssa Iannetta Vanessa, anche con funzioni di verbalizzante

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Dott. ZAMBONI ANDREA che accertato il numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**Oggetto: EROGAZIONI CONTRIBUTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, intende sostenere la realizzazione, da parte delle associazioni di volontariato site nel territorio comunale, di iniziative, attività culturali, sociali e eventi celebrativi diretti alla valorizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio naturalistico e culturale e dal punto di vista enogastronomico per la valorizzazione dei prodotti del territorio;

CONSIDERATO che:

- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.”*;
- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela, così come storicamente ribadito nella dottrina sociale della Chiesa e nella più eletta letteratura del nostro popolo;
- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*, evidenziato che il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte;;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

EVIDENZIATO che la legge 7 agosto 1990, n. 241, ad oggetto *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, all'art. 12, subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla pubblicazione di criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi;

PRESO ATTO che:

- il D.lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n.12 del 21.02.2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”, ai sensi dell’art.1 *“Riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell’autonomia ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”*;

DATO ATTO, inoltre, del sotto riportato orientamento giurisprudenziale in materia:

- nel nostro ordinamento contabile non si ritrova alcuna disposizione che vieti all’Ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se l’azione è attivata *“al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo”* (Sez. Controllo Lombardia n. 262/2012/PAR; sez. Controllo Piemonte n. 214/2017/SRCPIE/PAR));
- *“la prescrizione contenuta nell’art. 12 L. n. 241/1990 di subordinare la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi, è espressione di un principio generale per il quale l’erogazione di somme di denaro da parte dell’amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell’attività da beneficiare”* (Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845);
- *“ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida giustificazione e da un’adeguata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa a supporto, dell’iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l’ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate (sul punto, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 146/2019). Al riguardo, la giurisprudenza della Corte dei conti ha già evidenziato che ogni elargizione di denaro pubblico deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente non opera in piena e assoluta libertà; appare anche doveroso che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell’evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l’accertamento dei presupposti per determinarlo”*(CdC Sez. Controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol Deliberazione n. 2/2020/PAR).

RICHIAMATI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33-2013 e s.m.i. in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi approvato con provvedimento del Commissario Prefettizio, n. 17 del 20-05-2019, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che in base al suddetto regolamento:

- i potenziali beneficiari sono le forme associative che operano senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica e Enti pubblici che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico;
- nei suoi poteri di autonomia, il Comune determina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, nonché ad associazioni presenti ed attive sul territorio comunale, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività dello stesso Comune. vi sono anche gli organizzatori di eventi/manifestazioni/attività, a livello locale, a carattere ricreativo e con finalità socio- culturale e di valorizzazione turistica;

RITENUTO di provvedere in merito attraverso una procedura di evidenza pubblica che, in ottemperanza ai sovraordinati principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, consenta di individuare i soggetti beneficiari di contributo, a titolo di rimborso spese, nel pieno rispetto delle prescrizioni e dei criteri enunciati in detta disciplina regolamentare;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale 65 del 29/12/2021 e ss.mm.ii. di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2021 e ss.mm.ii.di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 05.01.2022 e ss.mm.ii.di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2022-2024;

RITENUTO di quantificare, quale somma complessiva messa a disposizione, un importo massimo pari a € 20.000,00 e che tale spesa trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2022-2024 al Cap. 6790 "Contributi per attività ricreative e sportive";

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017 "Codice del terzo settore"e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale per la concessione di patrocini, collaborazioni, contributi;
- il regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, avente esito unanime

## DELIBERA

**DI FORMULARE** indirizzo al Responsabile del Settore AAGG, segreteria e scuola affinché predisponga tutti gli atti necessari all'espletamento di una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/90 e D.lgs. n. 117/2017, dei soggetti beneficiari, in possesso dei prescritti requisiti, quali destinatari di contributi per la realizzazione di manifestazioni, eventi ed attività di promozione culturale, sociale e tempo libero, da tenersi nel corso del corrente anno, tese alla valorizzazione del territorio comunale, alla diffusione della conoscenza, delle tradizioni e allo sviluppo della coesione sociale;

**DI INDIVIDUARE** i sottoelencati criteri per l'assegnazione dei punteggi connessi all'individuazione dei soggetti destinatari dei contributi:

Numero associati/tesserati	a) da 0 a 9	0 punti
	b) da 10 a 20	10 punti
	c) più di 20	25 punti
Attività in collaborazione con altre Associazioni del territorio comunale per lo/gli specifico/i progetto/i oggetto dell'istanza di contributo di cui alla presente deliberazione	a) nessuna	0 punti
	b) almeno 1	15 punti
	c) più di 2	25 punti
Presenza attiva sul territorio comunale (con manifestazione/eventi) nel corso dei seguenti anni: 2019/2018/2017	a) nessuno	0 punti
	b) saltuario	15 punti
	c) continuativa	25 punti
Tempo di costituzione dal termine per la presentazione della richiesta	a) essere costituiti da almeno 2 anni	0 punti
	b) essere costituiti da più di 2 anni	15 punti
	c) essere costituiti da da più di 3 anni	25 punti

**DI DARE ATTO** che:

- la spesa complessiva messa a disposizione è pari ad un massimo di € 20.000,00 e che tale costo trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2022-2024 Cap. 6790 "Contributi per attività ricreative e sportive";
- se nel sopra indicato capitolo di spesa vi sarà la disponibilità di ulteriori risorse le stesse potranno essere destinate alle associazioni/enti sulla base delle graduatorie formatesi in seguito alla procedura attivata in esecuzione al presente deliberato;

**DI SUBORDINARE** l'erogazione dei contributi alle prescrizioni e ai criteri enunciati nella disciplina regolamentare approvata con provvedimento del Commissario Prefettizio, n. 17 del 20-05-2019, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/ 2000 stante la necessità di predisporre la necessaria procedura in tempi congrui con la realizzazione delle manifestazioni/eventi da parte dei potenziali soggetti beneficiari.

# PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

## AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>Favorevole</b></p> <p>Data 02-03-22</p> <p>Il Responsabile del servizio Fedozzi Luca</p>
---	--

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO a norma del T.U.E.L. 267/00</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>Favorevole</b></p> <p>Data <b>02-03-22</b></p> <p>Il Responsabile del servizio <b>Zucchini Mario</b></p>
---	--

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
**Dott. ZAMBONI ANDREA**

IL Segretario Comunale  
**Dott.ssa Iannetta Vanessa**